



COMUNE DI MONTERENZIO

Città Metropolitana di Bologna

P.zza G. De Giovanni 1, 40050 Monterenzio (BO)

Tel 051929002 - Fax 0510822397

E-Mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

Monterenzio, 24.04.2025

Prot. n. 0004288

ORDINANZA N. 14

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*).

IL SINDACO

- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);
- Considerato che in Italia negli anni 2007, 2017, 2023 e 2024 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;
- Dato atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;
- Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- Evidenziato che:
- la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";
 - la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- peraltro, l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto	altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
Attesa	la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);
Considerato	che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;
Dato atto	che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
Visti	il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 " <i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i> "; la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 " <i>Istituzione del servizio sanitario nazionale</i> "; la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 " <i>Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica</i> " e s.m.i.; il D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 relativo ai presidi medico chirurgici; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 " <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> " e s.m.i.; il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

il D.Lgs. 2 novembre 2021 n. 179 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

la D.G.R. n. 145 del 7 febbraio 2022 *“Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017) recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi" e individuazione di una nuova autorità di controllo dei prodotti chimici"*;

le *“Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024”*;

la D.G.R. 518 del 07.04.2025 *“Approvazione del piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi – anno 2025”*;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti completamente con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

1. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi effettuati con qualsiasi modalità operativa negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento:
 - a) al Comune mediante invio del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO ANCHE TRAMITE UTILIZZO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE (Allegato 1.7 bis)" all'indirizzo pec: comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it;
 - b) al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna tramite la compilazione del modulo direttamente online al seguente link: <https://www.ausl.bologna.it/form/dsp/comunicazione-di-trattamento-adulticida-per-zanzare-in-area-privata>;
2. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento con attrezzature mobili, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, anche con impianti fissi automatici, debba sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato 1.7 ter) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato 1.7 quater) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
3. che i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili o con impianti fissi automatici possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024"; in particolare:
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari, notturne o nelle prime ore del mattino (dalle 19:00 alle 08:00);
 - non trattare con brezza o raffiche di vento superiore a 8 km/h. Sospendere il trattamento in caso di pioggia;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato, allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;

- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - se nell'area sono presenti orti è necessario coprire le verdure dell'orto e gli alberi da frutto con un telo impermeabile durante i trattamenti ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o in alternativa lavare frutta e verdura accuratamente prima del consumo;
 - nelle aree confinanti ad asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, è vietato il ricorso a trattamenti adulticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico;
4. che i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili possono impiegare, sia per l'uso professionale che non professionale, esclusivamente prodotti insetticidi che non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della Scheda dei dati di Sicurezza, le seguenti frasi di pericolo "H" e "EUH":
- H340 Può provocare alterazioni genetiche
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro
H351 Sospettato di provocare il cancro
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
EUH 380 Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
EUH 381 Sospetto di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
inoltre, in etichetta non deve essere presente il pittogramma GHS06;
5. che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adulticidi e/o insetto repellenti per le zanzare.

A V V E R T E

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;

che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati 1.7 bis e 1.7 ter.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento è in vigore **dal 30 aprile al 31 ottobre** di ogni anno; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL di Bologna, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

L'eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, in alternativa potrà essere presentato ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Davide Lelli

Allegati alla presente ordinanza:

- 1.7 bis: Comunicazione di trattamento adalticida e/o insetto repellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico;
- 1.7 ter: Dichiarazione di trattamento adalticida e/o utilizzo di insetto repellenti;
- 1.7 quater: Avviso di trattamento adalticida e/o insetto repellenti in area privata.